



# CITTA' DI COSENZA

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 53 del 23/09/2014

**Oggetto:**

Tariffe per servizi pubblici a domanda individuale e contributi per prestazioni non rientranti fra quelle a domanda individuale - Decorrenza 1 gennaio 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di settembre, a partire dalle ore 16.00, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario OCCHIUTO:

		Pres.	Ass.
Luciano VIGNA	V.Sindaco	X	-
Davide BRUNO	Asses.	X	-
Giuseppe DE ROSE	""	X	-
Massimo LO GULLO	""	X	-
Carmine MANNA	""	X	-
Nicola MAYERA'	""	X	-
Manfredo PIAZZA	""	X	-
Rosaria SUCCURRO	""	X	-
Carmine VIZZA	""	X	-

## LA GIUNTA

**RITENUTA** la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

**Letta ed esaminata** la proposta di deliberazione (n. 63/2014) che si riporta integralmente:

### SETTORE 12 - PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO - TRIBUTI

-----

Proponente DATTIS UGO (DIRETTORE SETTORE)

#### PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 172, c. 1 - lett. e), del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", al bilancio di previsione devono essere allegate, tra l'altro, «*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*»;
- ai sensi del decreto ministeriale del 31 dicembre 1983 (pubblicato nella G.U. 17 gennaio 1984, n. 16), da ultimo modificato dall'art. 34, comma 26, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti: 1) *alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero*; 2) *alberghi diurni e bagni pubblici*; 3) *asili nido*; 4) *convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli*; 5) *colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali*; 6) *corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge*; 7) *giardini zoologici e botanici*; 8) *impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili*; 9) *mattatoi pubblici*; 10) *mense, comprese quelle ad uso scolastico*; 11) *mercati e fiere attrezzati*; 12) *parcheggi custoditi e parchimetri*; 13) *pesa pubblica*; 14) *servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili*; 15) *spurgo di pozzi neri*; 16) *teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli*; 17) *trasporti di carni macellate*; 18) *trasporti funebri, pompe funebri*; 19) *uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili*;

VERIFICATO che i servizi pubblici a domanda individuale erogati dall'Ente, e le prestazioni non rientranti fra quelle a domanda individuale ai sensi del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1983, sono: 1) centri sportivi ed altre manifestazioni sportive; 2) esame progetti edilizia - permessi e concessioni urbanistiche; 3) parcometri, parcheggi e rimozione veicoli; 4) mense e refezioni scolastiche; 5) asili nido comunali - rette di frequenza; 6) attività del Teatro di tradizione "A. Rendano" e progetto cinema; 7) nolo autobotte e nolo materiale e prestazioni varie; 8) lavori idraulici a carico dei privati; 9) assistenza domiciliare anziani e handicappati gravi; 10) trasporto alunni; 11) centro cinema Teatro Italia - "Aroldo Tieri"; 12) pre e post scuola, baby parking e assistenza famiglie con soggetti disabili; 13) Casa delle Culture, Città dei Ragazzi, Castello Svevo, Teatro Morelli, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali; 14) Cimiteri; 15) Sportello unico per le attività produttive (SUAP); 16) liste elettorali;

DATO ATTO che per le concessioni d'uso delle seguenti strutture comunali: Salone di rappresentanza (Palazzo dei Bruzi); Casa delle Culture; Città dei Ragazzi; Teatro Rendano; Cinema Teatro Italia "Aroldo Tieri"; Gazebo di Piazza XI Settembre; Castello Svevo; Complesso S. Agostino sono state previste - con separato atto - specifiche tariffe unitamente ad apposita disciplina regolamentare;

CONSIDERATO che, rispetto all'esercizio finanziario 2013, sono variate le seguenti tariffe/contribuzioni:

- Città dei Ragazzi (ripristino servizio giusta comunicazione del 5° Settore: Educazione in data 29 maggio 2014, prot. n. 630);
- Museo dei Brettii e degli Enotri (giusta comunicazione dell'11° Settore: Cultura - Spettacolo - Turismo in data 18 settembre 2014 prot. n. 1138);

DATO ATTO che le tariffe per gli altri servizi a domanda individuale ed i contributi per prestazioni non rientranti fra quelle a domanda individuale ai sensi del decreto ministeriale del 31 dicembre 1983 non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, dapprima differito al 28 febbraio, poi al 30 aprile 2014 e al 31 luglio 2014, è stato ulteriormente differito dal D.M. 18 luglio 2014, emanato dal Ministero dell'Interno (pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 169), al 30 settembre 2014;

VISTO il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale [redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213], approvato dal Consiglio

comunale con deliberazione n. 5 del 9 febbraio 2013 e modificato con successiva deliberazione consiliare n. 44 dell'11 luglio 2013 ai sensi del quindicesimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 e secondo quanto stabilito dalla citata disposizione di legge;

VISTO l'articolo 243-bis, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera *η*) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti al controllo centrale in materia di copertura dei costi di alcuni servizi di cui al precedente articolo 243, comma 2;

VISTI i commi 1 e 4 dell'art. 1 del D. Dirett. 20 dicembre 2012, emanato dal Ministero dell'Interno (pubblicato nella *Gazz. Uff.* 10 gennaio 2013, n. 8), recante «*Dimostrazione del costo dei servizi per il triennio 2012-2014 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa*», di seguito trascritti:

comma 1 - «*Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonché per province e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che costituiscono parte integrante del presente decreto e concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili degli esercizi finanziari 2012-2013-2014, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto*»;

comma 4 - «*I comuni e le province che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale*»;

PRESO ATTO del contenuto della nota della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, in data 18/9/2014, prot. n. 0003783, inviata tramite *mail* a questo Comune, che di seguito si trascrive: «*Visto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Cosenza con deliberazione C.C. n. 5 del 9 febbraio 2013, come modificato con successiva deliberazione n. 44 dell'11 luglio 2013, si comunica che in data 17 settembre 2014, questa Sezione regionale di controllo ha deliberato di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale indicato, avendo valutato lo stesso non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente (art. 243-quater, co. 3, TUEL). Con successiva comunicazione si procederà a trasmettere la relativa delibera nei termini di legge. Catanzaro 18 settembre 2014 D'ordine del Presidente Il Direttore di Segreteria F.to: Dott.ssa Elena Russo*»;

CONSIDERATO che la summenzionata delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, allorché sarà comunicata a questo Comune, completa della motivazione, potrà essere impugnata, come previsto dal quinto comma dell'art. 243-quater del d.lgs. n. 267 del 2000, «*entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso*», e che «*fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese*»;

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che «*Il termine per deliberare ... le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

CONSIDERATO che il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 42, c. 2 - lett. *f*), stabilisce la competenza del Consiglio comunale in materia di istituzione e di ordinamento dei tributi, ma non quella attinente alla determinazione delle aliquote dei singoli tributi che è di competenza della Giunta;

VISTI gli allegati elenchi da cui si evincono i costi dei servizi pubblici a domanda individuale;

PRECISATO che è stata rispettata, con le tariffe da corrispondere da parte dei beneficiari dei servizi medesimi, la copertura dei costi dei servizi nella misura percentuale prevista dalle norme vigenti;

QUANTO SOPRA PREMESSO,

*si propone alla Giunta comunale di deliberare per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:*

1. Di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale e le prestazioni non rientranti fra quelle a domanda individuale per come riportato nei prospetti allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento e contenenti i tassi di copertura percentuali del

costo di gestione dei relativi servizi.

2. Di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale ed i contributi per le prestazioni non rientranti fra quelle a domanda individuale ai sensi del decreto ministeriale del 31 dicembre 1983, di cui agli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento.

3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Assessorato Bilancio e Tributi; Presidenza del Consiglio Comunale; Segretariato Generale; Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi; Direttori del I e del II Dipartimento; Dirigenti dell'Ente; Presidente del Collegio dei Revisori.

**Visto** che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

**Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:**

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Direttore di Sett./Staff

F.TO DATTIS UGO

Cosenza 22/09/2014

---

- ALTRO PARERE

Motivazione:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore di Sett./Staff

F.TO DATTIS UGO

Cosenza 22/09/2014

---

**RITENUTO** che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

**DELIBERA**

1. Di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale e le prestazioni non rientranti fra quelle a domanda individuale per come riportato nei prospetti allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento e contenenti i tassi di copertura percentuali del costo di gestione dei relativi servizi.

2. Di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale ed i contributi per le prestazioni non rientranti fra quelle a domanda individuale ai sensi del decreto ministeriale del 31 dicembre 1983, di cui agli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento.

3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Assessorato Bilancio e Tributi; Presidenza del Consiglio Comunale; Segretariato Generale; Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi; Direttori del I e del II Dipartimento; Dirigenti dell'Ente; Presidente del Collegio dei Revisori.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del T.u.o.e.l. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Mario OCCHIUTO

---

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Francesco GROSSI

---



# CITTA' DI COSENZA

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 24/09/2014 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
2 - AFFARI GENERALI

F.TO MOLEZZI MARIA

Cosenza 24/09/2014

---

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -  
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza 24/09/2014

F.TO FRANCESCO GROSSI

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_